



**DELIBERA N. 264/21/CONS**

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI  
COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI  
INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DEL  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO  
REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 29 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”;

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, del 6 novembre 2017, recante “*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto “*degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo*”;

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante “*Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni*”;

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “*Nuove norme per la elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario*”;

VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante “*Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle*

*Amministrazioni comunali*”, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*”;

VISTO l’art. 10, commi 1 e 2, *lett. f)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con Legge Statutaria regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale della Calabria 7 febbraio 2005, n.1, recante “*Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 17 del 19 novembre 2020 in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere;

PRESO ATTO che in data 15 ottobre 2020 è deceduta la Presidente della Giunta regionale, On.le Avv. Jole Santelli, e che, ai sensi dell’articolo 126, comma 3 della Costituzione, il decesso del Presidente della Giunta regionale comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante “*Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario*”, con il quale in considerazione del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale a causa del carattere particolarmente diffusivo del contagio COVID-19, è stato stabilito che “*in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo*”;

VISTA la legge regionale 19 novembre 2020, n. 18, recante “*Integrazione delle disposizioni transitorie della legge regionale n. 25/2009 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)*” che ha disposto la non applicazione della predetta legge regionale in occasione dello svolgimento delle elezioni della dodicesima legislatura del Consiglio regionale della Calabria;

VISTI i decreti del Presidente *f.f.* della Giunta regionale della Calabria n.135 del 30 novembre 2020 e n.1 del 4 gennaio 2021 che prevedevano l’indizione delle elezioni del



Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria rispettivamente per i giorni 14 febbraio 2021 e 11 aprile 2021, successivamente revocati dal DPRG n. 22 del 10 marzo 2021 (Burc n. 20 del 16 marzo 2021) a causa “*del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio*”, in ottemperanza al citato Decreto Legge 5 marzo 2021, n. 25;

CONSIDERATO che la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021*” ha fissato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, estendendo la previsione anche ai rinnovi degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario che interessano, per l’anno 2021, solo la Regione Calabria;

CONSIDERATO dunque che la data del voto per le elezioni regionali calabresi dovrebbe coincidere, per ragioni di efficienza amministrativa, con la data individuata per le elezioni comunali anche in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 98/2011 il quale ha introdotto in via generale il c.d. *election day*, stabilendo, a decorrere dal 2012, lo svolgimento in un’unica data nell’arco dell’anno delle elezioni politiche, comunali, provinciali e regionali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO che la campagna elettorale per le elezioni regionali calabresi ha inizio il quarantacinquesimo giorno precedente la data del voto;

RITENUTA l’opportunità di adottare, stante l’imminente fissazione della data del voto da parte delle Istituzioni preposte, le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative al rinnovo della Giunta e del Presidente della Regione Calabria;

RITENUTO per ragioni di efficienza amministrativa di dare attuazione al dettato della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rinviando al regolamento contenuto nella delibera n. 464/19/CONS del 27 novembre 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna e della Regione Calabria, fissate per il giorno 26 gennaio 2020*” stante l’identità della natura della competizione elettorale che postula l’applicazione delle medesime disposizioni;

RITENUTO pertanto di considerare avvenute le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, effettuate in occasione della campagna per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020;



UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alla campagna per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Calabria, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 464/19/CONS del 27 novembre 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna e della Regione Calabria, fissate per il giorno 26 gennaio 2020”*.
2. I termini di cui all'art. 1, comma 2 della delibera n. 464/19/CONS del 27 novembre 2019 decorrono dalla data di inizio della campagna elettorale.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi alle elezioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla consultazione oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.
6. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alla consultazione di cui al comma 1.



La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 29 luglio 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba